

Università degli Studi di Perugia
Regolamento del corso di dottorato di ricerca
in Legalità, Culture politiche e Democrazia

Approvato con delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche del 5 febbraio 2020

Art. 1 Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina gli obiettivi specifici del dottorato di ricerca in Legalità, Culture politiche e Democrazia, l'organizzazione interna e le regole comportamentali per i dottorandi che lo frequentano, ai sensi del Regolamento dei corsi di dottorato di ricerca dell'Ateneo di Perugia, emanato con D.R. 1548 del 7 agosto 2013, cui si fa integrale rinvio.

Art. 2 Obiettivi e articolazione del corso di dottorato

1. Oltre agli obiettivi generali, il dottorato di ricerca in Legalità, Culture politiche e Democrazia si propone di fornire agli studenti una qualificata preparazione in tutti i principali settori di ognuno dei curricula in cui si articola, come da scheda di accreditamento presentata annualmente ai sensi della normativa vigente. Scopo principale del dottorato è quello di formare uno studioso pienamente padrone delle complesse tematiche e metodologie a partire dal suo progetto di ricerca.

Il Collegio dei docenti nomina, in ciascun curriculum, un referente con il compito di organizzare e coordinare le relative attività formative; proporre i provvedimenti relativi ai singoli dottorandi; organizzare l'attività di tutorato; curare e seguire i progressi di ogni dottorando per assicurare a ciascuno l'acquisizione degli strumenti metodologici relativi al proprio ambito di ricerca scientifica.

Art. 3 Organi del corso di dottorato

1. Sono organi del corso di dottorato il Collegio dei docenti e il coordinatore.
2. Le funzioni degli organi del corso di dottorato sono disciplinate dagli artt. 12 e 13 del Regolamento dei corsi di dottorato di ricerca di Ateneo, ai quali si rimanda.
3. L'afferenza di nuovi docenti al Collegio è disciplinata dall'art. 12 del Regolamento dei corsi di dottorato di ricerca di Ateneo. Le domande di afferenza dovranno essere presentate entro gennaio di ciascun anno e saranno valutate dal Collegio prima dell'attivazione di ogni ciclo. La votazione sull'afferenza avviene, di norma, a scrutinio palese; su proposta del coordinatore o su richiesta anche di un solo membro del Collegio la votazione avverrà a scrutinio segreto e parteciperanno alla votazione tutti i membri del Collegio dei docenti del dottorato. Nel valutare le richieste di nuova afferenza si dovrà tenere conto dei criteri scientifici previsti dal Regolamento generale d'Ateneo e dalle norme ministeriali per l'accREDITAMENTO, nonché dell'equilibrio tra i curricula. I nuovi membri ammessi risulteranno afferenti al Collegio a partire dal 1 novembre successivo, previo accREDITAMENTO del corso ad opera del MIUR.
4. Ai sensi dell'art. 12 del Regolamento dei corsi di dottorato di ricerca di A t e n e o, il Collegio dei docenti è integrato da rappresentanti degli iscritti al corso, le cui modalità d i e l e z i o n e sono stabilite dall'art. 4 del presente Regolamento. Tali rappresentanti partecipano alle riunioni dell'organo con funzione consultiva per la

trattazione dei problemi didattici e organizzativi del corso; essi non partecipano alle discussioni e alle deliberazioni riguardanti la valutazione annuale degli iscritti e l'organizzazione dell'esame finale.

Art. 4 Indizione delle elezioni dei dottorandi e svolgimento delle operazioni elettorali

1. Al Collegio dei docenti partecipa una rappresentanza di due dottorandi. Il coordinatore, ovvero in caso di sua assenza o impedimento il decano, provvede ad indire le elezioni dei rappresentanti dei dottorandi nei 2 mesi antecedenti la data di scadenza del mandato delle rappresentanze stesse. Nel provvedimento di indizione è riportato il calendario elettorale, il numero degli eligendi, l'indicazione del luogo ove si svolgeranno le elezioni e l'indicazione della data di scadenza delle candidature, che deve essere fissata almeno dieci giorni lavorativi prima di quella prevista per la votazione. Le votazioni si svolgono in un solo giorno.

2. Godono dell'elettorato attivo e passivo gli studenti regolarmente iscritti al corso di dottorato nell'anno accademico durante il quale si svolgono le elezioni.

3. Le candidature sono presentate in forma scritta alla segreteria del Dipartimento, corredate dal *curriculum vitae* e indirizzate al coordinatore, entro le ore 12 dell'ultimo giorno utile.

4. Il coordinatore, dopo aver accertato la regolarità e validità delle candidature, rende tempestivamente noto l'elenco dei candidati mediante pubblicazione sul sito web del Dipartimento. Copia di tale elenco viene messa a disposizione degli elettori presso il seggio elettorale.

5. Successivamente alla pubblicazione dell'elenco dei candidati, il coordinatore nomina la commissione di seggio, che deve essere composta da due professori o ricercatori, di cui uno con funzioni di presidente, e da un dottorando che gode dell'elettorato attivo, che non sia candidato.

6. L'eventuale ritiro della candidatura deve avvenire entro le ore 12 del giorno antecedente quello stabilito per le votazioni, in modo da consentire al coordinatore di pubblicizzare il ritiro medesimo tramite avviso riportato sul sito web del Dipartimento e affisso presso il seggio elettorale.

7. Le votazioni sono valide se vi partecipa almeno un terzo degli aventi diritto. Se il quorum richiesto non viene raggiunto, entro sette giorni si provvede ad indire nuove elezioni.

8. Disposizione transitoria: in prima attuazione, le votazioni per l'elezione dei rappresentanti dei dottorandi dovranno essere indette dal coordinatore entro 30 giorni lavorativi dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

Art. 5 Nomina degli eletti

1. Il coordinatore, a compimento delle votazioni e del relativo scrutinio, provvede a proclamare in via provvisoria i candidati che, stante la prevista maggioranza dei votanti, hanno ottenuto il maggior numero di voti, dandone pubblicità sul sito web del Dipartimento. In caso di parità di voti di preferenza tra due o più candidati, risulta eletto colui che ha la maggiore anzianità di iscrizione presso il corso di dottorato e, a parità anche di anzianità di iscrizione, il più anziano di età.

2. I nuovi rappresentanti assumono le funzioni di componenti del Collegio dei docenti dall'inizio dell'anno accademico di riferimento, in caso di nuova istituzione e in prima applicazione, dal giorno di pubblicazione del decreto di proclamazione definitiva.

3. La durata del mandato degli eletti è di due anni, ed è rinnovabile per una sola volta consecutivamente. Nei casi di rinuncia alla nomina o di perdita della qualità di eleggibile di uno degli eletti, subentra per il periodo residuo del mandato il primo dei non eletti. Ove ciò non sia

possibile, si procede a nuove elezioni entro 60 giorni.

Art. 6 Modalità di accesso ai corsi

1. L'accesso ai corsi di dottorato avviene tramite selezione pubblica.
2. Sono giudicati idonei coloro che abbiano conseguito una valutazione superiore o uguale a 33/60.
3. La procedura di selezione verrà espletata mediante valutazione dei titoli e colloquio (in sessantesimi: 30+30); la valutazione titoli si intende superata qualora il candidato abbia ottenuto un punteggio minimo pari a 12/30; il colloquio si intende superato qualora il candidato abbia ottenuto un punteggio minimo pari a 21/30.
4. Il candidato deve elaborare una proposta di progetto di ricerca utile a verificarne l'attitudine alla ricerca e gli interessi scientifici, da presentarsi unitamente alla domanda di partecipazione al concorso. Durante il colloquio il candidato può illustrare la proposta progettuale, oltre che in italiano, anche in lingua inglese, sia in presenza sia tramite videoconferenza.
5. Il colloquio, qualora sostenuto in lingua italiana, prevede l'accertamento della conoscenza della lingua inglese; qualora sostenuto in lingua inglese, prevede l'accertamento della conoscenza della lingua italiana. La valutazione complessiva, in trentesimi, è accompagnata da un giudizio motivato.
6. Se il bando prevede una quota di posti riservata a studenti laureati in Università estere, a borsisti di Stati esteri o di specifici programmi di mobilità internazionale, ivi compresi i titolari di borse di ricerca finanziate dall'Unione Europea o da altra istituzione scientifica europea o internazionale, le modalità di svolgimento delle procedure di ammissione sono le stesse previste per gli altri posti.
7. Se il bando prevede dei posti riservati a dipendenti di aziende in convenzione (dottorato industriale), le modalità di svolgimento delle procedure di ammissione sono le stesse previste per gli altri posti. Nel caso di altre tipologie di dottorato (Marie/Curie, borsisti stati esteri, etc...) le modalità di svolgimento delle procedure di ammissione sono di norma stabilite da appositi accordi.

Art.7 Articolazione delle attività formative

1. Annualmente il coordinatore, sentito il Collegio dei docenti del dottorato e i referenti dei curricula, propone ai dottorandi un programma di attività didattiche formative formalmente attribuite ai docenti del Collegio o ad esperti esterni.
2. Ogni anno i dottorandi seguono un piano scientifico-didattico individuale relativo alle attività formative e di ricerca previste per quell'anno, comprensivo dei corsi e/o delle attività formative identificati di concerto con i tutor fra quelli attivati appositamente per il corso di dottorato o fra quelli attivati presso i Dipartimenti dell'Ateneo o altrove (scuole estive, scuole europee, *workshops*, etc.).
3. Il corso di dottorato di ricerca è articolato nei tre anni nel modo seguente:
I anno: è dedicato all'orientamento scientifico e all'acquisizione delle necessarie competenze specialistiche per perfezionare, in accordo con il tutor, un adeguato progetto di ricerca da seguire durante il percorso e che sarà poi oggetto della tesi.
II anno: è dedicato al lavoro di ricerca inerente alla tesi, alla prosecuzione della formazione programmata dal Collegio dei docenti, nonché a un periodo di formazione all'estero di durata minima compresa tra 1 e 6 mesi.

III anno: è dedicato principalmente al lavoro di ricerca inerente alla tesi e di stesura della tesi stessa.

L'attività didattica programmata dal corso di dottorato prevede una valutazione finale e il rilascio di una certificazione dei cfu acquisiti, su richiesta del dottorando.

Al fine di acquisire i 60 cfu annuali previsti dal programma didattico, il dottorando è tenuto a partecipare alle attività didattiche predisposte dal Collegio dei docenti o dall'Ateneo appositamente per il dottorato; può partecipare alle attività organizzate dai membri del Collegio dei docenti, o ad altre attività mutate da corsi magistrali o equipollenti oppure da altri corsi universitari, purché ritenuti validi dal Collegio dei docenti, ad esclusione dei CdS triennali, a convegni e *workshops* di particolare rilevanza formativa e scientifica, concordati con il tutor.

Il dottorando può svolgere attività didattiche integrative e di tutorato, previa autorizzazione del Collegio dei docenti e senza che ciò comporti un incremento della borsa di studio (entro il limite massimo di 40 ore in ciascun anno accademico), in conformità di quanto disposto nel Regolamento dei corsi di dottorato di ricerca di Ateneo. Può inoltre partecipare a commissioni di profitto come cultore della materia, come previsto dal Regolamento didattico di Ateneo.

4. Il Collegio dei docenti può autorizzare un'articolazione diversa delle attività formative del primo anno, in casi particolari e a fronte di un'argomentata richiesta del dottorando, che evidenzia specifiche esigenze formative.

Art.8 Verifica delle attività formative

Entro la fine di ogni anno accademico il dottorando deve consegnare al coordinatore una relazione scientifico-didattica concernente tutte le attività formative e di ricerca espletate e compilare una scheda dalla quale risulti la contabilità dei cfu ottenuti; entro lo stesso termine deve inviare al tutor le parti della tesi eventualmente elaborate fino a quel momento. Le relazioni saranno valutate dal Collegio dei docenti che, sentito il dottorando e il tutor con riguardo ai progressi nell'elaborazione della tesi, in caso di valutazione positiva provvederà all'attribuzione dei relativi crediti in base alla tabella di seguito riportata, tenendo conto che il triennio di dottorato prevede 180 cfu. Alla fine del terzo anno i dottorandi devono presentare una relazione conclusiva sulle attività svolte nel corso dei tre anni di dottorato.

Per la compilazione della scheda, i crediti attribuibili alle singole tipologie di attività vengono definiti sulla base della seguente tabella, tenendo conto del fatto che 1 CFU corrisponde a 25 ore di impegno complessivo per lo studente:

partecipazione a corsi curriculari (moduli di 6 ore a contenuto metodologico)	1 cfu per ogni corso
partecipazione a seminari curriculari con indicazione di letture integrative	1 cfu per ogni seminario
partecipazione ad altri seminari/convegni pertinenti con i contenuti del dottorato	1 cfu per ogni seminario/convegno
partecipazione a corsi mutuati da CdS magistrali, previa approvazione del Collegio	come da tabella del CdS
presentazione di relazioni a seminari/convegni pertinenti con i contenuti del dottorato	fino a 5 cfu per ogni seminario/convegno
organizzazione documentata di convegni pertinenti con i contenuti del dottorato	fino a 10 cfu per ogni convegno
prodotti della ricerca pertinenti con i contenuti del dottorato	fino a 10 cfu per ogni pubblicazione
soggiorno di ricerca/formazione all'estero	5 cfu per ogni mese

competenze linguistiche addizionali – corsi offerti dal CLA o altri corsi di lingua	10 cfu per ogni corso con certificazione finale almeno pari al livello B1 (almeno pari al livello C1 nel caso della lingua inglese)
insegnamento didattico integrativo (anche supporto alla didattica), attinente al curriculum seguito, svolto dal dottorando, previa autorizzazione del Collegio	0,2 cfu/ora
attività di tutorato ai sensi del D.M. n. 198 del 23/10/2013 e D.L. n. 105 del 9/05/2003, previa autorizzazione del Collegio	0,1 cfu/ora
paper di fine anno (I e II anno)	40 cfu
tesi (III anno)	50 cfu

Art. 9 Tutor

A ciascun dottorando viene assegnato, entro il primo semestre di corso, un docente supervisore (tutor) facente parte del Collegio dei docenti.

Il tutor è responsabile dell'inserimento del dottorando nell'attività di ricerca del dottorato e si impegna ad affiancarlo nella proposta e nella pianificazione del piano di studi individuale; definisce con il dottorando gli argomenti specifici della ricerca e della tesi e garantisce la qualità del suo lavoro. Il Collegio può revocare l'incarico al tutor che non ottemperi a tali obblighi.

È prevista la possibilità di nominare uno o più co-tutor interni o esterni al Collegio, con il compito di collaborare con il tutor allo svolgimento delle sue funzioni. Ai co-tutor sono estesi diritti ed obblighi del tutor.

Art. 10 Norme transitorie e finali

Le modifiche del Regolamento sono proposte dal Collegio dei docenti e approvate dal Dipartimento proponente. Per quanto non esplicitamente previsto da questo Regolamento, si fa riferimento al Regolamento dei corsi di dottorato di ricerca di Ateneo.